



Deliberazione n. 56/2024/CCC

CORTE DEI CONTI

COLLEGIO DEL CONTROLLO CONCOMITANTE
PRESSO LA SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO SULLA GESTIONE
DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

composto dai Magistrati

Massimiliano Minerva	Presidente
Rosa Francaviglia	Consigliere
Paola Briguori	Consigliere
Alessandro Forlani	Consigliere
Giuseppina Veccia	Consigliere
Anna Peta	Primo Referendario
Gaspare Rappa	Primo Referendario
Raimondo Nocerino	Primo Referendario, relatore
Daniela D'Amaro	Primo Referendario

nella camera di consiglio del 17 dicembre 2024

ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e s.m.i.;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con RD 12 luglio 1934, n. 1214 e s.m.i.;

VISTO l'art. 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15;

VISTO l'art. 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

VISTO l'art. 1, co. 12 *quinquies* lett. b) del D.L. n. 44/2023, inserito dall'art. 1, comma 1, della legge di conversione n. 74/2023;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite 16 giugno 2000, n. 14 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti 10 novembre 2021, n. 272;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 37/SSRRCO/INPR/2023 del 21 dicembre 2023, con la quale è stata approvata la "Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per il 2024", ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione n. 14/DEL/2000 cit;

VISTA la deliberazione del Collegio del controllo concomitante n. 1/2024/CCC del 16 gennaio 2024, con la quale è stata approvata la "Programmazione annuale del Collegio del controllo concomitante per l'anno 2024";

VISTI il decreto n. 02/2024, con cui il Presidente del Collegio ha disposto l'assegnazione dell'istruttoria, relativa al "Fondo nazionale per l'efficienza

energetica” (di cui all’ art. 15 del d.lgs. 102/2014), al Primo Referendario Raimondo Nocerino;

VISTA la deliberazione n. 3/2024/CCC, adottata all’esito della camera di consiglio del 27.02.2024, con la quale il Collegio del Controllo Concomitante ha accertato, relativamente al Fondo nazionale per l’efficienza energetica, criticità ed ha impartito raccomandazioni;

VISTA la nota prot. CCC n. 221 del 28.02.2024 di trasmissione della deliberazione n. 3/2024/CCC al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;

VISTA la relazione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, con allegata documentazione, acquisita al prot. CCC n. 334 del 02.04.2024;

VISTA la deliberazione n. 11/2024/CCC, adottata all’esito della camera di consiglio del 09.04.2024, con la quale il Collegio del Controllo Concomitante ha accertato, relativamente al Fondo nazionale per l’efficienza energetica, l’intervenuta adozione di misure auto-correttive nei sensi raccomandati nella deliberazione n. 3/2024/CCC;

VISTA la nota prot. CCC n. 399 del 15.04.2024 di trasmissione della deliberazione n. 11/2024/CCC al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;

VISTA la nota istruttoria prot. CCC n. 791 del 22.07.2024 e il relativo riscontro fornito dall’Amministrazione con nota acquisita al prot. CCC n. 868 del 06.09.2024;

VISTA la relazione conclusiva dell'istruttoria prot. CCC n. 1054 del 16.10.2024 e il relativo riscontro fornito dall'Amministrazione con nota acquisita al prot. CCC n. 1109 del 28.10.2024;

VISTA la deliberazione n. 44/2024/CCC, adottata all'esito della camera di consiglio del 05.11.2024, con la quale il Collegio del Controllo Concomitante ha accertato, relativamente al Fondo nazionale per l'efficienza energetica, criticità non gravi e, in conseguenza, impartito raccomandazioni;

VISTA la nota prot. CCC n. 1163 del 07.11.2024 di trasmissione della deliberazione n. 44/2024/CCC al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTA la relazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con allegata documentazione, acquisita al prot. CCC n. 1322 del 09.12.2024;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 18 /2024 dell'11.12.2024 nella parte in cui dispone la convocazione in presenza e da remoto, per l'odierna camera di consiglio, del Collegio del controllo concomitante, nella composizione ivi stabilita, per discutere, fra l'altro, del *"Deferimento al Collegio con proposta di adozione di deliberazione di accertamento di avvenuta adozione di misure autocorrettive sul "Fondo nazionale per l'efficienza energetica"*;

UDITO il relatore Primo Ref. Raimondo Nocerino.

FATTO

I. Nell'ambito della programmazione annuale del Collegio del controllo concomitante, approvata con propria deliberazione n. 1/2024, è stato sottoposto ad istruttoria il Fondo nazionale per l'efficienza energetica (in sigla FNEE), già incluso

nella programmazione del Collegio relativa al secondo semestre 2023 (cfr. deliberazione n. 23/2023/CCC). Con decreto presidenziale n. 2/2024, viene nominato il Magistrato incaricato dell'istruttoria.

II. Quest'ultima si è collocata nel solco della pregressa istruttoria compiuta sul FNEE e poi culminata nelle deliberazioni n. 26/2023/CCC, n. 3/2024/CCC, n. 11/2024/CCC e n. 44/2024/CCC. Con tale ultima deliberazione, alla quale segnatamente si fa ampio rinvio per ragioni di sintesi espositiva, sono state prioritariamente accertate:

- a) criticità connessa all'aggiornamento e alla contestuale implementazione del quadro regolativo del FNEE;
- b) un andamento critico del grado di efficacia del Fondo nel contribuire agli obiettivi di risparmio energetico previsti nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC);

Tali criticità nella gestione della misura sono apparse alla richiamata deliberazione collegiale inscindibilmente connesse alla acclarata, perdurante, inerzia nell'adeguamento del presupposto quadro regolativo. Nel complesso, poi, di esse il Collegio ha altresì acclarato trattarsi della "naturale" cronicizzazione di quelle oggetto della deliberazione n. 3/2024/CCC ma, al tempo stesso, conseguenza altresì di un percorso auto-correttivo solo parziale intrapreso dall'amministrazione (del. 11/2024/CCC). E' stato d'altronde già accertato dal Collegio che ulteriormente critico, nella gestione della misura, appariva la circostanza, significata dal MASE, secondo cui "il Fondo opera nell'ambito di un regime di aiuto esentato ai sensi degli articoli 38 e 46 del Regolamento GBER. Tale regime di aiuto in essere è stato prorogato al 31 dicembre 2023 attraverso l'invio alla Commissione europea della notifica, per il tramite della piattaforma SANI, che prontamente ha autorizzato. Tuttavia, il regime di aiuto in parola non è più applicabile dal 1° gennaio 2024 e, pertanto, nelle more della revisione della misura, Invitalia S.p.A. ha provveduto a sospendere le procedure informatiche di acquisizione delle nuove domande, riconoscendo alle sole ESCO e pubbliche amministrazioni la possibilità di invio della domanda" (del. n. 44/CCC/2024).

Per quanto sopra, il Collegio (ancora del. n. 44/CCC/2024) ha raccomandato al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) di:

- a) rispettare scrupolosamente il cronoprogramma già predisposto in ordine all'aggiornamento e all'implementazione del D.I. 22 dicembre 2017;
- b) di tenere in debita considerazione l'eventuale istituzione, nell'alveo del predetto decreto interministeriale, della sezione dedicata all'erogazione di finanziamenti a fondo perduto prevista ex lege;
- c) di provvedere a crono-programmare, dettagliatamente, anche l'imminente predisposizione ed adozione dei decreti direttoriali di aggiornamento del D.D. 5 aprile 2019 e di istituzione della sezione garanzie;
- d) di porre in essere tutte le attività e iniziative ritenute utili al fine di riallineare le performance del FNEE agli obiettivi ad esso assegnati, dal PNIEC, al 2030.

III. Con nota di riscontro MASE (prot. CCC n. 1322 del 9.12.2024) - corredata da documentazione atta a suffragare il concreto farsi delle interlocuzioni istruttorie presupposte intraprese dall'amministrazione ministeriale - ha dato conto del percorso auto-correttivo programmato e parzialmente posto in essere in relazione a ciascuno dei profili più sopra ricostruiti. In particolare:

- con riguardo al rispetto del cronoprogramma relativo all'aggiornamento e alla implementazione del D.I. 22 dicembre 2017, esso riferisce che lo schema di decreto interministeriale è stato condiviso a mezzo mail con il Gruppo di lavoro costituito dai rappresentanti di Invitalia S.p.A, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con richiesta di far pervenire osservazioni e integrazioni entro il 20 novembre us., al fine di rispettare la scadenza cronoprogrammata del 25 novembre finalizzata al successivo aggiornamento dello schema di decreto. MASE riferisce inoltre che, al fine di accelerare la predisposizione dello schema finale di decreto, la Direzione generale del Ministero, contestualmente alle attività del gruppo di lavoro, ha convocato, in data 13 novembre, una riunione di confronto con i rappresentanti dell'Associazione bancaria italiana (ABI) finalizzata

all'esame congiunto della proposta riguardante l'attivazione della sezione garanzie e che ha condiviso con l'associazione lo schema di decreto al fine di consentire i dovuti approfondimenti e osservazioni. L'ABI ha fatto pervenire le osservazioni in data 5 dicembre e, pertanto, esse saranno veicolate al Gruppo di lavoro per il successivo riscontro;

- quanto alla raccomandazione relativa all'eventuale istituzione della sezione dedicata all'erogazione di finanziamenti a fondo perduto prevista ex lege, MASE riferisce che nello schema di decreto di aggiornamento del decreto interministeriale del 2017 è prevista, nell'ambito della sezione destinata alla erogazione di finanziamenti a tasso agevolato, una quota riservata all'erogazione di contributi a fondo perduto, cui è destinata una dotazione annua nel limite complessivo di 8 mln di euro annui a decorrere dal 2022 secondo quanto previsto dall'art.1 comma 514, della legge 30 dicembre 2021, n.234;

- circa la predisposizione e adozione dei decreti direttoriali di aggiornamento del D.D. 5 aprile 2019 e di istituzione della sezione garanzie, MASE afferma che *“per raccogliere le eventuali modifiche richieste dalle amministrazioni concertanti, la predisposizione dei decreti direttoriali di aggiornamento del decreto 5 aprile 2019 è prevista a valle dell'elaborazione dello schema definitivo del nuovo decreto interministeriale previsto dal comma 5 dell'art 15 del d.lgs. 102 del 2014. In ogni caso, in accordo con le Amministrazioni concertanti, ci si riserva di stabilire nello schema di d.m. in esame una disciplina più snella del processo di adozione dei provvedimenti attuativi”*;

- relativamente alle iniziative utili per riallineare le performance del FNEE agli obiettivi ad esso assegnati, al 2030, dal PNIEC, MASE riferisce che è necessario incrementare l'attrattività del FNEE stesso fino al completo utilizzo delle risorse disponibili. Per il raggiungimento di tale obiettivo, lo schema del nuovo decreto modifica il previgente sistema a proposito dei limiti e massimali delle agevolazioni, aggiungendo che *“per le garanzie si prevede l'ammissibilità anche di portafogli di operazioni finanziarie e non solo di singole operazioni di finanziamento, venendo anche eliminata la soglia massima di aiuto pari a 2,5 mln di euro”*. Mette altresì in evidenza che *“lo schema di decreto*

prevede per le imprese e le Energy Service Company (ESCO), la riduzione della soglia minima di ammissibilità al finanziamento agevolato, oggi pari a 150 mila euro rispetto ai precedenti 250 mila euro. Viene eliminata per le imprese la soglia massima di ammissibilità al finanziamento, prima pari a 4 mln di euro, e viene fissata a 30 mln soltanto per gli interventi tramite EPC come previsto dal GBER 38-ter. Per la Pubblica Amministrazione la soglia massima di ammissibilità al finanziamento viene innalzata da 2 a 8 mln di euro". Puntualizza altresì che *"e' previsto l'innalzamento della quota di anticipo del finanziamento agevolato dal 20% al 30%, l'innalzamento della quota di anticipo del finanziamento agevolato dal 60% all'80% per tutti gli interventi realizzati dalle pp.aa..."*. Lo schema di decreto provvede d'altronde ad aggiornare i criteri di valutazione economico finanziaria, in quanto la maggior parte dei progetti presentati dalle imprese non hanno superato tale la fase di ammissione. Si introducono, inoltre, secondo quanto riferito da MASE in nota di riscontro, specifiche agevolazioni per le ESCO e viene ampliato l'ambito oggettivo degli interventi al settore trasporti. È stata, infine, prevista la sezione dedicata al rilascio di garanzie su operazioni di finanziamento, effettuate da istituti di credito, per l'esecuzione degli interventi di efficienza energetica di cui all'art 14 del d.l. n.63 del 2013 (Ecobonus). La portata di tale disposizione, conclude MASE, sarà sottoposta al Gruppo di lavoro ai fini della valutazione della effettività delle risorse destinate alla misura e, di riflesso, della sua vigenza.

Considerato in

DIRITTO

1. Il Collegio ricorda, *in limine*, che, secondo il suo costante orientamento, il percorso auto-correttivo dell'Amministrazione – conseguente ad una deliberazione con cui il Collegio del Controllo Concomitante, previamente accertate, a suo carico, irregolarità e/o criticità nella gestione/attuazione di un Piano, Programma o Progetto ex art. 22 D.L. 76/2020, impartisca raccomandazioni - costituisce il frutto di una valutazione discrezionalmente assunta dalla stessa, la quale, in tesi, può finanche esitare nella determinazione di non farvi luogo. Analoga discrezionalità, ovviamente, si estende alla decisione relativa al *quomodo* in cui strutturare il percorso

autocorrettivo deciso. Quanto precisato, bene inteso, non equivale però ad escludere che il Collegio sia chiamato ad esprimersi sullo stesso. Ciò, segnatamente, attraverso una pronunzia che accerti, del pari, l'intervenuta attivazione di un percorso autocorrettivo (ovvero la sua mancata attivazione) dall'Ente destinatario delle deliberazioni del Collegio. È di immediata intuizione, infatti, che - specie in rapporto a piani, programmi ed interventi la cui attuazione non si esaurisce *uno actu* ma che implica una gestione talora pluriennale, sia o meno quest'ultima scandita da obiettivi intermedi - una ipotesi di irregolarità gestionale ovvero di deviazione da obiettivi, verificate come non gravi al momento dell'accertamento compiuto dal Collegio, può trasmodare in grave nel successivo corso della gestione, ove non tempestivamente corretta ovvero allorché essa si accompagni ad ulteriori ipotesi di irregolarità gestionali - gravi o non gravi, di tenore omologo o meno a quelle già accertate - o di deviazioni da obiettivi, fino all'eventuale punto di pregiudicare il conseguimento degli obiettivi attesi dalla complessiva gestione. Nella stessa linea argomentativa, la mancata rimozione o prevenzione delle criticità accertate dal Collegio come non gravi, discrezionalmente decisa dall'Amministrazione attraverso la mancata adozione di misure correttive ovvero a mezzo di misure correttive macroscopicamente inidonee o atte a dissimulare il rispetto solo formale delle raccomandazioni impartite, può fondare esiti più radicali del controllo concomitante (cfr. il combinato disposto dagli artt. 11, co. 2, legge n. 15/2009 e 22 d.l. n. 76 del 2020, letti in relazione all'art. 21, co. 1, del d. l.vo n. 165/2001), laddove - come sopra osservato - esse, nel successivo corso della gestione, concorrano con altre irregolarità o deviazioni, si reiterino ovvero producano perduranti effetti in pregiudizio degli obiettivi attesi.

1.1. Corollario di quanto illustrato è che le misure auto-correttive non possono essere integrate da mere giustificazioni, anche se documentate, finalizzate ad escludere la sussistenza delle criticità già accertate dal Collegio attraverso la deliberazione che impartisce le raccomandazioni - con eccezione, ovviamente, della ipotesi della "sopravvenienza" alla deliberazione stessa - ostandovi il rilievo che

l'accertamento della irregolarità o della deviazione viene compiuto dal Collegio all'esito del contraddittorio instaurato con l'Amministrazione interessata, la quale, oltre che legittimata (*recte*, onerata) a trasmettere tutto quanto richiesto e ritenuto già in sede di istruttoria, viene espressamente resa edotta, per il tramite della sua trasmissione, della relazione conclusiva del Magistrato istruttore e del termine entro cui, a mezzo di documentate osservazioni, può prendere posizione sulle criticità ivi enunciate. Del resto, il successivo esame collegiale si appunta, in linea e nel rispetto del principio del contraddittorio già garantito all'amministrazione, proprio e solo sulle criticità stigmatizzate nella relazione conclusiva del Magistrato istruttore e ritenute insuperate da quest'ultimo per effetto delle eventuali deduzioni fatte pervenire dell'Ente. Trattasi di esame, infine, che ben può culminare in una diversa valutazione delle risultanze istruttorie e delle conclusioni raggiunte dal Magistrato istruttore. A diversamente ritenere, l'accertamento compiuto dal Collegio sarebbe per sua natura "aperto" e sempre "discutibile", oltre che inidoneo a radicare, per il tramite di raccomandazioni, ogni impulso affinché l'Ente si auto-corregga.

2. Posto quanto sopra, il cronoprogramma comunicato dall'Amministrazione, con le sue fasi di aggiornamento, si pone in linea con la pertinente raccomandazione impartita dalla deliberazione n. 44/2024. Esso, più precisamente, costituisce un tassello del percorso auto-correttivo preannunziato e parzialmente intrapreso, sì come finalizzato ad ovviare alla stagnazione multifattoriale registrata dal Collegio nella gestione della misura, proponendosi di superare un'inerzia, da tempo, divenuta fisiologica.

3. Il documentato riscontro di MASE emargina l'intenzione di quest'ultimo di assumere un ruolo proattivo più incisivo che conduca alla definizione, in tempi brevi, dello schema finale del decreto interministeriale chiamato a rivisitare i contenuti del precedente D.I. 22 dicembre 2017. I lavori presidiati da MASE, in particolare, nella discrezionalità naturalmente intestata all'Amministrazione, paiono dedicare una specifica considerazione alle raccomandazioni impartite dal Collegio, da ultimo, in virtù della propria deliberazione n. 44/CCC/2024. In particolare:

- quanto alla segnalata opportunità di prendere in esame l'eventuale istituzione, nell'alveo del futuro decreto interministeriale, della sezione dedicata all'erogazione di finanziamenti a fondo perduto prevista ex lege, viene preconizzata la destinazione, nell'ambito della sezione garanzie, di una quota riservata all'erogazione di contributi a fondo perduto (per una dotazione annua nel limite complessivo di 8 mln di euro annui a decorrere dal 2022 secondo quanto previsto dall'art.1 comma 514, della legge 30 dicembre 2021, n.234);
- quanto alla raccomandata opportunità di crono-programmare anche la predisposizione dei decreti direttoriali di aggiornamento del decreto 5 aprile 2019, si prospetta, fra l'altro, che è intenzione dell'amministrazione, in accordo con le altre Amministrazioni, di valutare l'inserimento, nello schema di D.I, di una disciplina più snella del processo di adozione dei provvedimenti attuativi;
- quanto alla raccomandata necessità di porre in essere tutte le attività ed iniziative volte a riallineare le performance del FNEE rispetto agli obiettivi al 2030 ad esso assegnati dal PNIEC, l'Amministrazione, ritenendo che ciò possa essere garantito solo incrementando l'attuale l'attrattività del Fondo (fino al completo utilizzo delle risorse disponibili), significa che misure performanti, in tale prospettiva, siano costituite dalle seguenti:
 - (i) modifica del previgente sistema sui limiti e massimali delle agevolazioni, con previsione, in rapporto alle garanzie, dell'ammissibilità anche di portafogli di operazioni finanziarie e non solo di singole operazioni di finanziamento. Ciò che determina l'eliminazione della previgente soglia massima di aiuto pari a 2,5 Milioni di euro;
 - (ii) la riduzione, per le imprese e le Energy Service Company (ESCO), della soglia minima di ammissibilità al finanziamento agevolato (portata a 150 mila euro rispetto ai precedenti 250 mila euro);
 - (iii) eliminazione, per le imprese, della soglia massima di ammissibilità al finanziamento (pari a 4 milioni di euro, fin qui). La soglia di che trattasi è portata a 30 milioni di euro soltanto per gli interventi tramite EPC come previsto dal GBER (art.

38-ter). Per la Pubblica Amministrazione, la soglia massima di ammissibilità al finanziamento viene innalzata da 2 a 8 milioni di euro.

(iv) innalzamento della quota di anticipo del finanziamento agevolato che passa dal 20% al 30%;

(v) erogazione del finanziamento anche sulla base di titoli di spesa non quietanzati ed innalzamento della quota di finanziamento agevolato dal 60% all'80% per tutti gli interventi realizzati dalle pubbliche amministrazioni, nonché l'allungamento della durata massima del finanziamento per le imprese da 10 anni a 15 anni per alcune tipologie di intervento e per le pubbliche amministrazioni da 15 ai 20 anni;

(vi) aggiornamento dei criteri di valutazione economico-finanziaria, dappoiché la rigidità dei precedenti si è frapposta, per il passato, all'ammissione alla misura di diverse iniziative. Di talché, viene ipotizzata la possibilità, per progetti di importo superiore a due milioni di euro, di verificare la solidità economico-patrimoniale tramite la valutazione dei flussi di cassa connessi al risparmio energetico generato dall'intervento in alternativa alla verifica sulla solidità del beneficiario;

(vii) introduzione di specifiche agevolazioni per le ESCO (superamento del limite del *de minimis* ex Regolamento UE 1407/2013; fissazione di limiti conformi al GBER; possibilità di accesso al fondo anche alle ESCO costituite da meno di due anni, prevedendo che tale requisito possa essere soddisfatto anche se detenuto dalla società controllante che assume il ruolo di garante, in solido, di tutti gli obblighi assunti dalla ESCO richiedente);

(viii) ampliamento dell'ambito oggettivo degli interventi ammessi al settore dei trasporti, qualificandoli ai sensi di quelli inclusi nella tabella 1 dell'allegato 2 del decreto interministeriale 11 gennaio 2017 e s.m.i. (cd. Certificati Bianchi), tenuto conto dei vincoli previsti dall'articolo 36-ter del GBER e concernenti, nello specifico, l'acquisito di veicoli puliti o veicoli ad emissioni zero.

4. Trattasi di misure, tutte, già recepite dallo schema di D.I. in discussione. L'amministrazione, infine, riserva ad approfondimento tecnico se e in quale misura sia possibile operare la destinazione di risorse alle finalità descritta dall'art. 14 del

decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (cd. Ecobonus, per interventi realizzati da persone fisiche, condomini, enti del terzo settore ed ONLUS a valere sulla ripartizione dei proventi delle aste CO2 riferite ad annualità diverse da quelle previste dalla norma primaria).

P.Q.M.

Il Collegio del Controllo Concomitante presso la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, all'esito dell'istruttoria fin qui condotta in merito al "Fondo nazionale per l'efficienza energetica" **accerta**, nei sensi di cui in motivazione, l'avvio di un percorso auto-correttivo nei sensi e nei limiti sopra esposti, prendendone conseguentemente atto.

La presente deliberazione verrà trasmessa, a cura della Segreteria del Collegio, a:

- **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;**
- **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**, per quanto di competenza;
- **Ministero dell'Economia e delle Finanze;**
- **Commissioni parlamentari competenti.**

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Così deciso, in **Roma**, nella camera di consiglio del **17 dicembre 2024**

Il Magistrato Estensore
Raimondo NOCERINO
(f.to digitalmente)

Il Presidente
Massimiliano MINERVA
(f.to digitalmente)

Depositata in segreteria in data 18 dicembre 2024

Il Funzionario preposto Luigina SANTOPRETE